

PRIVACY - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 27189 del 22 settembre 2023

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Protezione dei dati personali - Violazione con dolo o colpa delle norme del GDPR - Limiti della sanzione - Art. 83 del GDPR - Riferimento alla sanzione proporzionale - Limite edittale ulteriore e distinto.

In tema di protezione dei dati personali, in caso di **violazione**, con dolo o colpa, **di diverse disposizioni del Regolamento (UE) n.679 del 2016 (GDPR)** rispetto allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, **la sanzione deve essere determinata nel limite dell'importo specificato per la violazione più grave**, secondo i criteri indicati nell'art. 83 del citato Regolamento; ne consegue che il riferimento alla sanzione proporzionale non è posto dal GDPR in funzione mitigatoria del limite edittale stabilito con la sanzione variabile ordinaria, ma rappresenta un limite edittale ulteriore e distinto, al quale occorre riferirsi solo se superiore (esso in quanto tale) al massimo della sanzione suddetta.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 83, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 16276 del 2022 Rv. 664886 - 01, N. 11481 del 2020 Rv. 658267 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 26969 del 21 settembre 2023

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Codice della privacy - Persona giuridica, associazione o ente - Titolarità del trattamento dei dati - Criteri di individuazione - Trasporto per conto terzi - Soggetto titolare del potere di decisione sulla messa a disposizione delle credenziali di accesso a dati.

In tema di **protezione dei dati personali, titolare del trattamento**, in caso di persona giuridica, associazione o ente, ex art. 28 del d.lgs. n. 196 del 2003 (applicabile razione temporis), **è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale autonomo** sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza; ne consegue che, in caso di impresa esercente l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, la messa a disposizione delle credenziali di accesso ai dati di geolocalizzazione dei clienti è condizione sufficiente ai fini della attribuzione a tale impresa della qualificazione di soggetto titolare del trattamento dei dati.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 24/10/1995 num. 46 art. 2 lett. D, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 28 Massime precedenti Vedi: N. 9313 del 2023 Rv. 667482 - 01, N. 18292 del 2020 Rv. 659101 - 02, N. 4475 del 2021 Rv. 660511 - 01, N. 21234 del 2021 Rv. 662183 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 26267 dell'11 settembre 2023

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Sanzioni amministrative - Pubblicazione di dati personali da parte dell'Amministrazione - Limiti - Modalità - Trasparenza dell'Amministrazione - Proporzionalità.

In tema di illeciti amministrativi di cui al d.lgs. n.196 del 2013, i soggetti pubblici, nel pubblicare dati personali, devono attenersi al **principio imperativo ed inderogabile della minimizzazione e necessità della diffusione**, privilegiando, se del caso, la pubblicazione di dati anonimi e osservando modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità; ne consegue che, anche nell'esercizio del controllo sull'agire dell'amministrazione, devono essere attuate forme di pubblicità delle informazioni la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio del predetto controllo, nel rispetto dei limiti di proporzionalità e pertinenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 18, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 19, Decreto Legisl. 14/03/2013 num. 33 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 33257 del 2022 Rv. 666311 - 02, N. 11020 del 2021 Rv. 661185 - 02, N. 9922 del 2022 Rv. 664533 - 01, N. 15161 del 2021 Rv. 661498 - 02

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 22338 del 25 luglio 2023

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Modalità - Rispetto del principio di "minimizzazione" - Necessità - Fedele trascrizione di un'informativa di reato della polizia giudiziaria - Irrilevanza.

Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto del "**criterio di minimizzazione**", in virtù del quale essi devono essere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati; ne consegue che **la fedele trascrizione, in un articolo, del contenuto di un'informativa di reato della polizia giudiziaria non esime l'autore dall'obbligo di depurarla dei dati personali la cui conoscenza sia del tutto ininfluenza** in relazione al contenuto informativo dell'articolo stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 6, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 5 Massime precedenti Conformi: N. 11020 del 2021 Rv. 661185 - 02 Massime precedenti Vedi: N. 26778 del 2019 Rv. 655763 - 01, N. 9922 del 2022 Rv. 664533 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 13073 del 12 maggio 2023

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Illecito trattamento dei dati personali reputazionali - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Prova della serietà della lesione conseguente al trattamento

- Necessità - Conseguenze - Insufficienza della mera violazione di prescrizioni formali - Sufficienza della offesa alla portata effettiva del diritto alla riservatezza.

In tema di illecito trattamento dei dati personali, **l'esclusione del principio del danno "in re ipsa" presuppone la prova della serietà della lesione conseguente al trattamento.** Ne consegue che può non determinare il danno la mera violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre al risarcimento quella violazione che, concretamente, offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur menzionando il danno "in re ipsa", aveva accertato l'offesa arrecata dalla violazione e il relativo danno, derivate dall'ostensione del dato per tipologia e contesto, ossia in uno specifico ambito temporale e socio-lavorativo, sebbene per un tempo ridotto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 18783 del 2021 Rv. 661920 - 01, N. 17383 del 2020 Rv. 658718 - 01, N. 16133 del 2014 Rv. 632536 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 13073 del 12 maggio 2023

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Illecito trattamento dei dati personali reputazionali - Obbligo di risarcire il danno - Esonero da responsabilità - Attivazione per la rimozione del dato illecitamente esposto - Sufficienza - Esclusione - Prova della non imputabilità dell'evento dannoso - Necessità - Fattispecie.

In tema di illecito trattamento dei dati personali reputazionali, in base alla disciplina generale del Regolamento (UE) n.679 del 2016, cd. GDPR, **il titolare del trattamento dei dati personali è sempre tenuto a risarcire il danno** cagionato a una persona da un trattamento non conforme al regolamento stesso e **può essere esonerato dalla responsabilità** non semplicemente se si è attivato (come suo dovere) per rimuovere il dato illecitamente esposto, ma **solo se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.** (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la violazione del GDPR nella condotta del Comune che aveva pubblicato nell'albo pretorio on line, sia pure per un giorno, la nota contabile contenente i dati della dipendente destinataria del pignoramento del proprio stipendio e rispetto alla quale l'ente aveva assunto l'impegno di versarne il quinto alla società creditrice, non essendo all'uopo rilevante la riconducibilità del fatto a errore umano ed essendo l'ente responsabile anche del fatto colposo dei suoi dipendenti).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 9314 del 04 aprile 2023

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali in sede giudiziaria - Notificazione a terzi, a cura della parte, di un ordine di esibizione riprodotte i predetti dati - Violazione della disciplina dettata a tutela della riservatezza - Esclusione - Fondamento - Natura speciale delle disposizioni processuali rispetto a quelle recate dal d.lgs. n. 193 del 2003 - Fattispecie.

In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengono raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 8, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 46, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 47, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152 Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3034 del 2011 Rv. 616637 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 9313 del 04 aprile 2023

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali - Possesso di dati personali - Soggetto onerato della risposta - Titolare del trattamento e non l'istante - Ragioni

In materia di trattamento dei dati personali, **il soggetto onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati personali è il titolare del trattamento**, destinatario dell'istanza di accesso, e non invece l'interessato, dovendo il primo sempre riscontrare l'istanza proposta, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l'ostensione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 12 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 4, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 18292 del 2020 Rv. 659101 - 02, N. 39531 del 2021 Rv. 663426 - 01, N. 32533 del 2018 Rv. 652231 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 2304 del 25 gennaio 2023

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - IN GENERE Divulgazione di immagine altrui - Assenza di consenso dell'interessato - Liceità - Limiti - Manifestazioni pubbliche o private di rilevanza sociale - Liceità della divulgazione ex artt. 96 e 97 l. n. 633 del 1941 - Presupposti - Fattispecie.

La divulgazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato è lecita, ove la riproduzione sia collegata a manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale), ai sensi degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, **se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e sia essenziale rispetto al contenuto informativo di interesse pubblico dell'articolo di accompagnamento, salvo che da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della persona ritratta.** (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione operata dal giudice di merito che, in relazione alla pubblicazione, su un quotidiano, di una fotografia che ritraeva il ricorrente, accanto ad una donna sconosciuta, al compleanno di una persona immigrata, celebrato in un centro di immigrazione, aveva escluso un possibile pregiudizio all'onore, al decoro o alla reputazione del ricorrente e ritenuto la pubblicazione essenziale rispetto al contenuto dell'articolo, composto unitamente all'immagine, avente ad oggetto il tema dell'accoglienza delle persone immigrate nel nostro paese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 4477 del 2021 Rv. 660512 - 01, N. 17211 del 2015 Rv. 636902 - 01, N. 1748 del 2016 Rv. 638444 - 01